



COMUNE DI FOSDINOVO

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 20 Data : 28-06-2021	OGGETTO:..APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI 2021
--	---

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 21:00, nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Fosdinovo.

Alla prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

<i>CONSIGLIERI</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
Bianchi Camilla	Sindaca	
Arfanotti Orazio	Consigliere	
Correrini Sauro	Consigliere	
Brizzi Antonio	Consigliere	
Dazzi Guido	Consigliere	
Bonalume Giorgio Walter		
Galiati Paola		
Grassi Amilcare		
Gregorini Jacopo		
Marchi Daniele		
Zoja Valerio		
Galeno Enrico		

Peonia Sabrina			
Assegnati n. 13	In carica n. 13	Presenti n. 9	Assenti n. 4

-Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

-Presiede il Valerio Zoja, nella sua qualità di Presidente;

-Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, comma 4, lett.a) del TUEL n.267/2000) , il Segretario Comunale del Comune Luigi Perrone

-La seduta è Pubblica. nominati scrutatori i Signori:

-Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Tutti i presenti partecipano alla seduta in videoconferenza, secondo la regolamentazione stabilita con il decreto n.1 del Presidente del Consiglio in data 1.4.2020.

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, TARI, IMU e TASI, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha abolito la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando in vigore le disposizioni relative alla TARI;

CONSIDERATO che:

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e in particolare, l'Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”;

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VISTO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la procedura di

approvazione del PEF prevedendo il seguente percorso:

- il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l'ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva;

RILEVATO che il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

VISTA la Deliberazione n. 57/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";

VISTA la deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 di ARERA rubricata "aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";

PRESO ATTO che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come "*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*";

Dato Atto che all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Fosdinovo, risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Ambito territoriale Toscana Costa;

VISTO l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 ss.mm.ii. il quale prevede: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”*;

VISTO l'articolo 30, comma 5, del D.L 41/2021 convertito in legge n. 69 del 21 maggio 2021 il quale dispone che *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”*

DATO ATTO CHE:

- il soggetto gestore per il Comune di Fosdinovo, ERSU SPA, cui spetta il compito di redigere il piano finanziario, ha trasmesso il documento corredato di relazione, attestazioni richieste e documentazione probatoria direttamente ad ATO Toscana Costa;
- il Comune di Fosdinovo altresì, per la parte di propria competenza, ha provveduto a redigere e trasmettere ad ATO Toscana Costa la documentazione necessaria;

RILEVATO che ai sensi di quanto disposto da ARERA gli enti territorialmente competenti (ATO) validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (inclusi quelli necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2018 e 2019) e li integrano con quelli del Comune e li modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

DATO ATTO CHE il Comune di Fosdinovo ha inviato ad ATO Toscana Costa con ns prot. N.5102 del 07.06.201, il Tool MTR 2021 con la Relazione dei costi e la Dichiarazione di veridicità firmata dal Rappresentante legale;

VISTA in proposito la determinazione del Direttore Generale n.62 del 08/06/2021 assunta dall'Autorità di ambito ATO TOSCANA COSTA, e assunta a ns prot. n. 5453 del 15.06.2021, corredata delle relazioni del gestore ERSU SPA e Comune di Fosdinovo, alla presente allegata, con cui viene validato il PEF 2021, e alla quale per ogni approfondimento e delucidazione si rinvia;

CONSIDERATO pertanto che l'ammontare complessivo del piano tariffario desumibile dalla determinazione n.62 del 08.06.2021 ammonta ad € 817.785 di cui € 329.420,00 di parte fissa e € 488.365,00 di parte variabile.

VISTO il PEF allegato alla deliberazione, predisposto dal Responsabile dell'Ufficio Tributi, corredato dalla Relazione (che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti) e dalla dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

PRESO ATTO della validazione, che attesta la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel PEF;

RITENUTO quindi, per quanto fin qui espresso, di approvare il Piano Economico Finanziario 2021 in attuazione alle norme dettate dalla deliberazione 443/2019 di ARERA;

VISTO il vigente Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO lo Statuto comunale;

ACQUISITO il parere positivo dell'organo di revisione dei conti;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. 18.08.200 n. 267 dal Responsabile del Servizio finanziario;

CON VOTI 8 favorevoli, 1 contrario (Dazzi) 0 astenuti, espressi per appello nominale, su n.9 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

DI RECEPIRE la superiore narrativa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE il Piano economico finanziario (PEF) per l'applicazione della TASSA Rifiuti (TARI) per l'anno 2021 allegato alla presente sub. A) quale sua parte integrante e sostanziale;

DI PRENDER ATTO che il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2021 scaturente dall'applicazione della nuova metodologia MTR ammonta ad € 817.785 di cui € 329.420,00 di parte fissa e € 488.365,00 di parte variabile.

DI PROCEDERE ai fini dell'approvazione all'invio dei dati e delle informazioni riguardanti il PEF 2021 ad Arera, per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti in particolare dall'art. 6 della deliberazione dell'autorità n.443/2019/R/rif, esclusivamente on line entro 30 giorni dall'adozione del presente atto, ovvero dall'eventuale altro termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;

DI DICHIARARE, con successiva pari votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 co.4 del D.lgs. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Valerio Zoja

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luigi Perrone

-Della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1° comma , del D.Lgs. 18.8.2000 n.267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luigi Perrone

Timbro

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, 3° comma del TUEL n.267/2000);

- E' stata pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, dal Al _____, come prescritto dall'art.124, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Dalla residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale

.....

